



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	Sentenza n.334 del 18 dicembre 2009
<b>Massima:</b>	<p>Massima n.1 Titolo Bilancio e contabilità pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le Province autonome di versare nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, incluse le entrate connesse alla devoluzione di tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale per asserita sottrazione di liquidità al sistema regionale - Esclusione - Mera previsione di una nuova modalità tecnicocontabile senza pregiudizio alla finanza regionale - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77- quater , comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto la norma censurata, attraendo nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate «connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano», sottrae liquidità al sistema regionale, perché non si limita a porre «una mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse». Le norme che fissano mere modalità tecnico-contabili per il versamento di somme dovute dallo Stato alla Regione non contrastano con l'art. 36 dello statuto regionale siciliano né con l'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto non incidono in alcun modo sull'ammontare delle somme stesse. Tale è il caso della disposizione censurata, la quale si limita a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione del sistema di tesoreria dello Stato, una nuova modalità di accreditamento di somme spettanti alla Regione, senza pertanto recare alcun pregiudizio alla finanza regionale.</p> <p>Ne consegue che tale disposizione non si pone in contrasto con il sistema statutario siciliano, il quale, a differenza di quello del Trentino-Alto Adige, non contiene previsioni specifiche relative alle modalità di accreditamento delle somme dovute alla Regione.</p> <p>Atti oggetto del giudizio</p>



	<p>decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 77 quater co. 7 (convertito con modificazioni)  legge 06/08/2008 n. 133</p> <p>Parametri costituzionali  statuto regione Sicilia art. 36</p> <p>Massima n. 2</p> <p>Titolo  Bilancio e contabilità pubblica - Servizio nazionale della riscossione - Inserimento dei commi 1- bis , 1- ter e 1- quater nell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999 - Obbligo per gli agenti della riscossione di riversare somme eccedenti quelle complessivamente richieste all'entrata del bilancio dello Stato, con previsione di riassegnazione delle eccedenze ad apposito Fondo speciale - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata sottrazione di entrate di pertinenza regionale con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Esclusione - Spettanza alla Regione dei soli tributi erariali riscossi nel territorio regionale effettivamente dovuti e non anche delle somme eccedenti, indebitamente corrisposte dai contribuenti - Non fondatezza della questione.</p> <p>Testo  Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione al combinato disposto degli artt. 36 dello statuto regionale siciliano e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione e indipendentemente dall'interpretazione che possa darsi del comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 112 del 1999, gli evocati parametri non le riconoscono alcun diritto sulle somme riscosse in eccedenza rispetto ai tributi erariali. Essi si limitano, infatti, ad attribuire alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dovendosi intendere per tali entrate solo i tributi erariali effettivamente dovuti, e non certo le somme eccedenti tali tributi, indebitamente corrisposte dai contribuenti.</p> <p>Atti oggetto del giudizio  decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 83 co. 21  decreto legge 25/06/2008 n. 112 art. 83 co. 22 (convertito con modificazioni)  legge 06/08/2008 n. 133</p> <p>Parametri costituzionali  statuto regione Sicilia art. 36</p>
<b>NOTE:</b>	

**Redattore:**

